



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE della Società della Salute della Valdinievole

ANNO 2024

Tra le Organizzazioni Sindacali

CGIL FP: _____;

CISL FP: _____;

UIL _____

e la Delegazione Trattante di parte pubblica della SdS Valdinievole

Presidente delegazione trattante:

Dott. Stefano Lomi Direttore SdS: _____;

Ambito d'applicazione

Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti, dipendenti di questo Ente e regola le materie e gli istituti ad esso demandati dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Durata e ambito d'applicazione

Il presente contratto decentrato integrativo disciplina le materie che la legge ed i vari contratti collettivi nazionali demandano a tale livello negoziale ed, in particolare, alcuni istituti del trattamento economico del personale non dirigente e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo decentrato per l'anno 2024.

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 33 del 15.11.2022 con cui si è costituita la delegazione trattante di parte pubblica della SdS Valdinievole per il Comparto, modificando la composizione”;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 12 del 29.04.2024 con cui si era provveduto all'approvazione della “Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2024 – 2026. Approvazione” e la delibera della Giunta Esecutiva n. 40 del 23.10.2024 avente per oggetto: “Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2024 – 2026. Modifica” ove si stabilisce che la dotazione organica per l'anno 2024 è di nr. 31 unità di cui 3 vacanti.

Dato atto che il personale di ruolo nel comparto al 31.12.2023 era di nr. 25 unità di cui: 20 unità con qualifica di Collaboratore professionale – assistente sociale, nr. 4 unità con qualifica di

collaboratore amministrativo professionale – ed 1 unità con qualifica di operatore professionale coll. così ripartito:

- undici con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – ex cat. D - D0;
- due con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – ex cat. D – D1;
- quattro con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – ex cat. D – D2;
- una con qualifica di collaboratore amministrativo professionale – ex cat. D – D3;
- una con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – ex cat. D – D3
- una con qualifica di educatore professionale – ex cat. C – C4;
- una con qualifica di assistente amministrativo – ex cat. C – C5
- una con qualifica di assistente amministrativo – ex cat. C – C6
- una con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – ex cat. D – D5;
- una con qualifica di collaboratore amministrativo professionale – ex cat. D – D5
- una con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – ex cat. D – D6;

Considerato che, la SdS Valdinievole ha provveduto nel corso del 2024 ad effettuare le seguenti mobilità/assunzioni/cessazioni:

- con provvedimento n. 566/2023 è stata disposta l'assunzione di n. 1 Collaboratore Professionale Assistente sociale a tempo indeterminato con decorrenza 08.01.2024;
- con provvedimento n. 88/2024 è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza 7.4.2024, il dipendente F.G. con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato inquadrato nell'area degli assistenti;
- con provvedimento n. 102/2024 è stata disposta l'assunzione di n. 1 Assistente a tempo determinato con decorrenza 11.03.2024;
- con provvedimento n. 138/2024 è stata disposta l'assunzione di n. 1 Collaboratore Professionale Assistente sociale a tempo indeterminato con decorrenza 07.05.2024;
- con provvedimento n. 195/2024 è stata disposta l'assunzione di n. 1 Collaboratore Professionale Assistente sociale a tempo indeterminato con decorrenza 03.06.2024;
- con provvedimento n. 196/2024 è stato preso atto delle dimissioni volontarie della dipendente P.G. inquadrata nel profilo Collaboratore Professionale – Assistente sociale con decorrenza 17.06.2024;
- con delibera G.E. n. 35/2024 è stato preso atto delle dimissioni volontarie del dipendente L.A. inquadrato nel profilo Collaboratore Professionale – Assistente sociale con decorrenza 30.09.2024;
- vista la determina n. 19 del 30.06.2022 avente per oggetto: "Incarico di funzione di organizzazione del settore interventi, servizi e progetti tutelari domiciliari in favore della popolazione anziana e delle persone disabili alla dott.ssa Paola Pagni. Proroga temporanea dell'incarico";

Vista la determina nr. 39/2024 avente per oggetto: "Attribuzione incarichi di funzione organizzativa – Profilo professionale. Con decorrenza 01.07.2024 contestuale revoca del precedente incarico di funzione con effetto 30.06.2024".

Vista la determina nr. 40/2024 avente per oggetto: "Attribuzione incarichi di funzione organizzativa – Profilo amministrativo. Con decorrenza 01.07.2024;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale comparto Sanità relativo al triennio 2019 – 2021 sottoscritto in data 02.11.2022;

Dato atto:

- che a seguito del nuovo CCNL Triennio 2019-2021 Comparto Sanità si deve procedere, a decorrere dall'anno 2024, alla definizione dei Fondi previsti dall'art. 102 e 103 del medesimo CCNL al cui interno sono confluiti, nel Fondo art. 102, le risorse relative agli incarichi, progressioni economiche e indennità professionali del precedente fondo di cui all'art. 80 del CCNL del 21.05.2018, (come certificate dal collegio dei revisori nell'anno 2022), mentre nel Fondo art. 103 le risorse relative alla premialità e condizioni di lavoro del precedente fondo di cui all'art. 81 del CCNL del 21.05.2018, (come certificate dal collegio dei revisori nell'anno 2022);

-che a consuntivo 2024, si provvederà a determinare definitivamente i Fondi delle competenze accessorie in base al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento;

Ritenuto di costituire i fondi dell'anno 2024, secondo quanto previsto dal nuovo art. 102 "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" e art. 103 "Fondo premialità e condizioni di lavoro" del CCNL Triennio 2019-2021 Comparto Sanità firmato il 2 novembre 2022 nel seguente modo:

	2024
Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali	80.098,24
(A) Totale	80.098,24
Ind. Qualificazione prof.	2.779,75
Indennità di funzione	32.833,05
Fasce economiche	35.157,20
(B) Totale art. 102	70.770,00
Differenza (A-B)	9.328,24

Art. 103 Fondo Premialità e condizioni di lavoro

	2024
Fondo premialità e condizioni di lavoro	43.464,81
(A) Totale	43.464,81
Produttività	37.847,55
Indennità per visite domiciliari	1.839,89
(B) Totale art. 102	39.687,44
Differenza (A-B)	3.777,37

	p/stabile	p/variabile	totale
2023	80.098,24	43.464,81	123.563,05
Totale fondo 2024	90.410,03	45.636,72	136.046,75

Il presente contratto decentrato integrativo è redatto ai sensi dell'art. 9 e 10 del CCNL 02.11.2022 e si riferisce alle materie di cui all'art. 9 comma 5 e disciplina i criteri di ripartizione del "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" - art. 102 e "Fondo premialità e condizioni di lavoro" - art. 103. Esso si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso la SdS Valdinievole nel periodo dall'01.01.2024 al 31.12.2024;

Le parti hanno dato atto, dopo una breve illustrazione della composizione del Fondo delle Risorse decentrate, che:

- è necessario per il personale assunto dalla SdS definire le risorse decentrate per l'anno 2024 che implicano la definizione dei due fondi previsti dalla nuova normativa: fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali (art. 102 del CCNL 2019 – 2021) e fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 103 del CCNL 2019 – 2021) così come previsto dalle norme contrattuali e dagli accordi regionali al cui interno sono confluiti i 2 fondi previsti dalle precedenti disposizioni contrattuali;

- per il pagamento dell'indennità per l'assistenza domiciliare prevista dall'art. 107 comma 7 del CCNL 2019 – 2021 le parti confermano l'applicazione delle istruzioni operative al fine dell'ottenimento dell'indennità per l'assistenza domiciliare di cui all'art. 87 CCNL 21.05.2018 adottato dall'Azienda USL Toscana Centro come interpretato nell'anno precedente, provvedendo al pagamento mensile delle stesse;

- in merito alla produttività si continua a corrispondere l'acconto mensile di €. 90,00 a ciascun dipendente, rimandando il saldo pari ad €. 30,00 all'anno successivo sulla base delle schede di valutazione individuale approvate con il Regolamento sulla valutazione della performance della SdS Valdinievole;

- che la somma disponibile nel 2024 pari ad €. 25.589,31 viene destinata all'effettuazione dei differenziali (DEP) con decorrenza 01.01.2024 e negli anni successivi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dall'Accordo integrativo sottoscritto con le OO.SS. parte integrante del presente contratto;

- che eventuali residui di parte variabile (art. 103) riferiti all'anno 2024 devono essere prioritariamente destinati all'attribuzione dei differenziali negli anni successivi;

-eventuali corresponsione degli incentivi relativi alle funzioni tecniche devono transitare all'interno della parte variabile del fondo, e successivamente corrisposti al personale interessato.

Controllo in materia di contrattazione integrativa

In data l'organo di revisione ha rilasciato il proprio parere favorevole all'accordo secondo quanto previsto dall'art. 40 bis, c. 1, del D. Lgs. n. 165/2001. Nell'evenienza di rilievi formulati che comportino la necessità di procedere a revisione, le parti si impegnano a riconvocarsi.

2024 – 2026

Sulla scorta dell'accordo dell'anno precedente in cui le parti avevano concordato di dar luogo ai differenziali stipendiali si precisa che le somme disponibili risultanti dall'art. 102 parte fissa ammontano ad €. 25.589,31. A tale scopo si approva il seguente accordo per il periodo **2024 – 2026** precisando che le somme inutilizzate siano trasferite all'anno successivo per l'effettuazione di nuovi differenziali.

Accordo integrativo aziendale in materia di progressione economica all'interno delle Aree – DEP – Art. 19 CCNL 02.11.2022

Nell'ambito della contrattazione relativa alla materia di cui all'art. 9, co. 5, lett. C) del CCNL relativo al personale del comparto sanità del 02.11.2022:

- richiamato l'art. 19 del CCNL Comparto Area Sanità del 02.11.2022, il quale disciplina la progressione economica all'interno delle aree al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area, tramite l'attribuzione di differenziali economici di professionalità (d'ora in avanti DEP) assegnabili a partire dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione dell'accordo con il quale gli stessi sono finanziati;

Richiamate altresì in materia le vigenti norme di legge, ed in particolare:

- 1) l'art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009 che, in materia di progressioni orizzontali dispone che:
 - c. 1 – le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili;
 - c. 2 – le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
 - c. 3 – la collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche.
- 2) i contenuti della L. 190/2012 in ordine alla definizione trasparente delle attività procedurali delle pubbliche amministrazioni.

Dato atto che l'art. 19 c. 4 del CCNL Comparto Area Sanità del 02.11.2022 stabilisce che l'attribuzione dei DEP si configura come progressione economica all'interno dell'area ed avviene mediante procedura selettiva.

La procedura selettiva è rivolta al personale dipendente che, entro i termini di scadenza indicati nell'apposito avviso, risulti in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di attivazione della procedura in qualità di dipendente del comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia pieno che parziale;
2. aver maturato un'anzianità di servizio pari ad almeno 3 anni presso Aziende od Enti del SSN o presso altre Amministrazioni di diverso Comparto, nel medesimo o corrispondente profilo;
3. non aver beneficiato di alcuna progressione economica negli ultimi tre anni;
4. assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa nei due anni antecedenti all'anno di attivazione della procedura, oltre all'anno corrente.

Laddove, alla scadenza di presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile alla graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare. Nel caso in cui, dall'esito del procedimento, al dipendente venga comminata una sanzione superiore alla multa, lo stesso verrà definitivamente escluso dalla procedura.

I DEP verranno riconosciuti a decorrere dall'01.01. di ogni anno, entro i limiti delle risorse economiche complessivamente disponibili per ciascun anno a seguito di attivazione di procedura selettiva a favore di un numero limitato di dipendenti, non superiore al 50% dei potenziali beneficiari, la cui numerosità massima sarà definita annualmente in funzione delle risorse disponibili.

L'Area Funzionale Tecnico Amministrativa, predispone la graduatoria, una per ciascuna area d'inquadramento, sulla base delle istanze presentate dai dipendenti, in esito ad apposito avviso emanato dall'Ente e pubblicato sul proprio sito nella sezione amministrazione trasparente per almeno 15 giorni. Le graduatorie vengono composte sulla base dei criteri di seguito indicati. Le singole graduatorie vengono portate a conoscenza dei dipendenti interessati per mail istituzionale da parte dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa e diventano definitive dopo 10 giorni dalla loro comunicazione, in assenza di ricorso, gli interessati possono presentare istanza di riesame, mediante istanza scritta all'Area Amministrativa entro detto termine (10 giorni). Trascorso tale periodo, esaminata l'istanza e verificati i relativi punteggi, l'ufficio provvede alla conferma o alla modifica della graduatoria rendendola definitiva.

Il personale in servizio all'01.01.2024 era di 25 unità di cui 1 part-time. Sulla scorta dei dati in possesso alla data odierna gli aventi diritto sono:

	Nr. dipendenti all'01.01.2024	Aventi diritto	Costo complessivo
Professionisti	22	14	8.400,00
Assistenti	3	2	1.000,00

I DEP sono assegnati previa stesura di graduatoria, **distinta per ciascun area**, a partire dal punteggio più elevato e proseguendo in ordine decrescente. **A tal proposito si chiarisce che le aree presenti all'interno della SdS Valdinievole sono due: l'Area dei Professionisti della Salute e l'Area degli Assistenti.**

L'esito della procedura selettiva ha una validità limitata esclusivamente all'anno di riferimento e in nessun caso la graduatoria può essere utilizzata negli anni successivi;

Il punteggio massimo conseguibile nella procedura è pari a 100 ed attribuito nel rispetto dei criteri di cui all'art. 19 comma 4 lett. d) riconoscendo a ciascuno di essi un valore massimo parziale differenziato per ciascun area come di seguito evidenziato:

Tabella criteri di valutazione per le progressioni economiche orizzontali

Area	a) Valutazione della performance del triennio precedente (peso non inferiore a 40)	b) Esperienza professionale (peso non superiore a 40)	Totale massimo
Professionisti della salute	60	40	100
Assistenti	60	40	100

Considerato che:

- nella SdS Valdinievole sono presenti solo due categorie: Area dei Professionisti della Salute e dei funzionari e quella degli assistenti;

- le schede di valutazione presentano un punteggio massimo di 60 per l'Area dei Professionisti della Salute e dei funzionari e un punteggio massimo di 70 per l'Area degli Assistenti;

si stabilisce quanto segue:

- a) la media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità. La media del punteggio ottenuto verrà rapportata al punteggio massimo determinato per ciascuna area attribuibile attraverso la scheda di valutazione individuale (media del triennio / 60 per i

professionisti e 70 per gli assistenti), il risultato ottenuto è posto in rapporto percentuale alla valutazione della performance del triennio come indicato nella tabella precedente (punto a). Si procede in modo analogo per le valutazioni effettuate da altri Enti solo dopo aver equiparati i punteggi delle schede di valutazione predisposte dagli altri Enti con i punteggi della SdS (70 o 60 come definiti dalle schede di valutazione).

- b) per esperienza professionale s'intende l'anzianità maturata nel medesimo profilo od equivalente con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto nonché, nel medesimo o corrispondente profilo presso altre amministrazioni di comparti diversi, al 31.12 dell'anno precedente l'attivazione dell'istituto.

Il punteggio previsto per ciascuna area contrattuale sarà attribuito secondo la seguente formula: $\text{punteggio} = (\text{punteggio max per Area Contrattuale}) \times (\text{n. anni e frazione di anno di anzianità del candidato}) / (\text{n. anni o frazioni di anno di anzianità più elevata fra i candidati ammessi all'interno della stessa area})$.

Ai fini del calcolo per periodo di anzianità pari o superiori a 15 giorni si considera il mese intero.

Prioritariamente allo scorrimento delle graduatorie, trova applicazione quanto sancito dall'art. 19 co. 4 lett. e) del CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, nel limite del 10% delle risorse disponibili. Qualora tale percentuale del 10% non venga del tutto usufruita, darà distribuita tra gli idonei delle graduatorie secondo i criteri sopra riportati.

Nell'ambito di ciascuna categoria, in caso di pari punteggio tra due o più dipendenti si applicheranno nell'ordine, i seguenti criteri di precedenza:

- a) personale che abbia conseguito un minor numero di progressioni economiche;
- b) personale con il maggior numero di anni di permanenza nel differenziale economico di professionalità in godimento.

La progressione economica è attribuita ai dipendenti idonei che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria area. Lo scorrimento delle graduatorie avverrà sino alla concorrenza della quota disponibile e, comunque, non oltre il 50% degli aventi diritto. La progressione è attribuita con decorrenza 01.01.2024.

Analoga procedura verrà svolta negli anni 2025 e 2026.

I differenziali economici di professionalità cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra le aree, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 co. 4 CCNL 02.11.2022.

Controllo in materia di contrattazione integrativa

L'efficacia del presente accordo è subordinata all'esito positivo del controllo da parte del Collegio dei Revisori secondo quanto previsto dall'art. 40 bis, c. 1, del D. Lgs. n. 165/2001. Nell'evenienza di rilievi formulati che comportino la necessità di procedere a revisione, le parti si impegnano a riconvocarsi.

Letto e sottoscritto

Pescia, _____

CGIL FP: _____;

CISL FP: _____;

UIL _____

Dott. Stefano Lomi Direttore SdS: _____;